

Al Consiglio Comunale del  
COMUNE DI CALUSO  
Piazza Valperga n. 2  
10014 CALUSO (TO)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 04 del 21/11/2024**

**OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all'adeguamento del Regolamento generale delle entrate.**

Il sottoscritto Revisore del Conto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2024 per il periodo 15/11/2024 – 14/11/2027, ricevuto in data 20/11/2024 gli atti e i documenti relativi alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale finalizzata all'adeguamento del Regolamento generale delle entrate

Premesso che

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Tenuto conto che

- la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in

G.U. n.189 del 14/08/2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

- il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 03/01/2024, recante la modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*;
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Tutto ciò premesso l'Ente ritiene opportuno adeguare il Regolamento delle entrate al fine di evitare duplicazioni di norme all'interno dei regolamenti comunali, considerando che:

- in materia di entrate tributarie l'autotutela e l'esercizio di interpello sono esaustivamente disciplinate dalla normativa statale e dal Regolamento sull'applicazione dello Statuto sui diritti del contribuente aggiornato al quale si fa rinvio;
- pertanto sono abrogati gli articoli 24-25-26 e 27 del Regolamento generale delle entrate e rinominato il “Titolo VI – Disposizioni finali” e da ultimo, rinumerato l'art. 28 in art. 24;

Visto

- lo Statuto Comunale dell'Ente;

- che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Preso atto che

- il Regolamento delle entrate avrà effetto dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, l'Organo di Revisione del Comune di Caluso esprime, per quanto di competenza

Parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale finalizzata all'adeguamento del Regolamento generale delle entrate.

Si raccomanda la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, area Amministrazione trasparente, degli atti e dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della citata proposta.

Asti, 21 novembre 2024

**Il Revisore del Conto**

*Rag. Marco Luca Ferraris*

*(Documento firmato digitalmente)*